

Civile Ord. Sez. 1 Num. 17409 Anno 2026  
Presidente: SCODITTI ENRICO  
Relatore: CAPRIOLI MAURA  
Data pubblicazione: 02/06/2026



### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da:


[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED]  
-ricorrente-

contro

[REDACTED] [REDACTED]  
-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. [REDACTED]  
depositata il 20/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dal  
Consigliere Maura Caprioli.



## FATTI DI CAUSA

Con sentenza nr [REDACTED] il Tribunale di Fermo accoglieva l'opposizione proposta da [REDACTED], quale garante pignoratorio di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo emesso per la somma di € 48.512,44 di cui € 31.255,83 quale saldo debitore del c/c [REDACTED] ed € 17.256,00 quale saldo debitore del c/c nr [REDACTED] entrambi intestati alla società garantita per la rilevata nullità di entrambi i rapporti per violazione dell'art 117 TUB in mancanza della forma scritta.

Avverso tale sentenza [REDACTED] proponeva appello avanti la Corte di appello di Ancona chiedendone la riforma.

Si costituiva [REDACTED] istando per il rigetto.

Con sentenza nr [REDACTED] la Corte di appello rigettava il gravame.

Rilevava che alla luce dell'esame della documentazione agli atti, mancava la produzione dei due contratti di conto corrente posti a base dell'ingiunzione oggetto di opposizione.

In particolare, precisava che solo in riferimento ad uno dei due risultava il deposito del diverso contratto di apertura di credito denominato "contratto di affidamento" recante lo stesso numero ma che oltre a non essere stato utilizzato a sostegno della domanda monitoria, non era stato sottoscritto dalla Banca.

Osservava che in materia di contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, la validità del negozio può derivare, come testualmente dedotto nella sentenza gravata: sia "... (dalla, ndr) sua produzione in giudizio (da parte del contraente che non abbia materialmente sottoscritto il documento contrattuale, ndr), al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente, a condizione che quest'ultimo, pur avendo

sottoscritto validamente l'atto, non abbia revocato medio tempore il proprio consenso prima della proposizione della domanda giudiziale.."; sia "...dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente emergeva la volontà di avvalersi del contratto con conseguente perfezionamento dello stesso".

Riteneva poi "...necessaria la produzione in giudizio di entrambi i documenti, non potendosi ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta mediante la produzione di uno solo di essi, pur seguito da un documento in cui il cliente attesti di aver ricevuto l'accettazione da parte della Banca non essendo all'uopo sufficiente la dichiarazione di aver ricevuto copie semplici dei documenti su fogli separati e non firmati...".

Relativamente alla questione riguardante la validità del contratto privo della firma della banca osservava che l'eventuale produzione in giudizio del contratto sottoscritto dall'altra parte non poteva che avere effetti contrattuali perfezionativi ex nunc e non ex tunc (così Cass. Civ., sez. I, sentenza 24.03.2016)..."

Sanatoria che secondo la Corte distrettuale non poteva operare nel caso di specie "...poichè l'azione monitoria promossa dalla banca riguarda proprio l'escussione della garanzia pignoratizia ed il suo realizzo, frutto di attività pregresse al deposito del ricorso la richiesta della banca non può che rivelarsi infondata".

Avverso tale sentenza [REDACTED], divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei predetti Crediti ad Essa trasferiti dalla cedente [REDACTED] [REDACTED] per essa, [REDACTED] [REDACTED] (denominazione assunta da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria cui non ha resistito [REDACTED].

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione in relazione all'art.360, c.1, n.3 c.p.c. dell'art. 117 t.u.b. per avere la Corte di appello posto erroneamente a fondamento del rigetto dell'appello la ritenuta inosservanza, in entrambi i contratti (v. docc.3 e 4, fascicolo parte Unicredit spa giudizio monitorio di cui al doc.3 del giud. opp.) della forma prescritta dall'art.117 del D. Lgs n.385/1993 in totale spregio al principio di diritto enunciato dalle SSUU di Codesta Corte nel 2018.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, cc. 1 e 2, 1366 e 1367 c.c., per omessa motivazione in relazione all'omessa valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche con riferimento all'esecuzione del contratto di c/c n. ██████████ pacificamente acquisito agli atti per avere i giudici di merito non considerato in relazione alla questione della validità dei contratti tutti i comportamenti concludenti posti in essere dall'istituto precedentemente alla produzione in giudizio dei contratti ed esternati nel corso dei rapporti, fra i quali, a mero titolo esemplificativo, si annoverano la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente, la comunicazione degli estratti conto, peraltro mai oggetto di formale contestazione nel presente giudizio e dai quali risultano le operazioni realizzate dalla società correntista.

Comportamenti che, laddove fossero stati presi in debita considerazione dal giudice di seconde cure, avrebbero condotto il medesimo a ritenere fondato l'appello promosso dalla Banca.

Con un terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, c.1, n.3 e, segnatamente, dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363, 1367, 1368 e 1369

c.c. e di ogni altra norma del codice civile applicabile, in relazione alla valutazione del contratto di affidamento n. [REDACTED] e la nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria resa sul punto, anche per travisamento della prova, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. per avere la Corte di appello, con una motivazione inidonea, ritenuto infondata parte della richiesta creditoria (per euro 17.256,61), per la mancata prova dell'esistenza del contratto di conto corrente n. [REDACTED]. I primi due motivi che meritano un vaglio congiunto sono fondati con l'assorbimento del terzo.

Questa Corte, intendendo rettamente il comando sul punto delle SS.UU., ha già avuto occasione di affermare, del tutto condivisibilmente, che in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti (Cass 2023 nr 28500 nella specie ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto).

Le Sezioni Unite (con pronuncia resa in materia di intermediazione finanziaria, ma pacificamente riferibile anche ai rapporti bancari: cfr., da ultimo, Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, T.U.F e art. 117,

comma 1, T.U.B.) è "composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale" (Cass., SU, n. 898 del 2018, in motivazione). L'affermazione è tuttavia (come si legge proprio in Cass. n. 18230 del 2024, richiamata dalla corte d'ord.) "da intendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell'istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente. In passato, questa Corte ha avuto occasione di rilevare, se pure con riferimento alla materia dell'intermediazione finanziaria, che la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso (così, con riguardo all'art. 6, comma 1, lett. c), L. 2 gennaio 1991, n. 1, Cass. 18 novembre 2021, n. 3534, non massimata in CED; con riguardo all'art. 23 t.u.f. Cass. 20 settembre 2013, n. 21600, in motivazione).

La conclusione è da confermare in tema di contratti bancari (Cass 2018 nr 16070).

Si osserva, in proposito, infatti, che l'art. 117, comma 1, del detto decreto, nel prevedere che "(i) contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente", reca una formulazione sovrapponibile a quella che D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 1, (T.U.F.) riserva ai contratti aventi ad oggetto servizi di investimento; inoltre, l'art. 127 t.u.b., nella versione applicabile ratione temporis alla presente vicenda (contratti conclusi tra il 2007 ed il 2008), ed anteriore alla modificazione introdotta col d.lgs. n. 141/2010 - che ha previsto il rilievo d'ufficio della nullità da parte del giudice (in conformità, peraltro, a quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, circa il rilievo ex officio di una nullità

negoziale, anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione", consentito, semprechè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale, Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26243; Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26242) -, disponeva, come l'art. 23, comma 3, del T.U.F., che detta nullità potesse essere fatta valere solo dal cliente.

In un tale quadro di corrispondenza degli elementi normativi, è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e a cui lo stesso si accinge ad aderire.

Quindi, pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite, allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti "assorbito", quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia stato raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso "non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa".

Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la

raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto; in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto.

Ora nel caso di specie in relazione al rapporto di conto corrente n. ██████████ risulta documentata la proposta contrattuale della Banca e la dichiarazione di accettazione nella quale il cliente dà atto di averla ricevuta ("...Abbiamo ricevuto la vostra lettera qui di seguito trascritta e gli allegati in essa citati e ci dichiariamo d'accordo sull'intero contenuto della stessa").

Analogamente con riguardo al c/c n. ██████████ è stata parimenti documentata la proposta dell'Istituto, il cui testo viene integralmente riportato, unitamente alla sottoscrizione del cliente per conferma della proposta ricevuta ed accettazione della stessa (allegato 4 "...Diamo atto, inoltre, che un esemplare del presente contratto ci viene da Voi consegnato insieme ad una copia dell'apposito foglio informativo...").

Non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i rapporti di conto corrente posti a base della pretesa monitoria, per il solo fatto che l'opposta non aveva fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, affermandone la nullità, per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, del D.Lgs. n. 385 del 1993 senza considerare che nel contratto di conto corrente risulta soddisfatto l'obbligo della forma scritta ad substantiam, anche nel caso di sottoscrizione da parte del solo correntista, quando la copia prodotta in giudizio dal cliente rechi la dicitura "un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato" ben potendo il consenso della banca come si è detto desumersi alla stregua di comportamenti concludenti posti in essere dall'istituto precedentemente alla produzione in giudizio dei contratti ed

esternati nel corso dei rapporti, fra i quali, vanno menzionati la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente e la comunicazione degli estratti conto che non erano mai stati contestati.

La Corte di appello si è limitata a considerare il momento della produzione in giudizio dei contratti senza dare rilievo a quei comportamenti concludenti realizzati in precedenza, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto.

L'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento del terzo dovendo il giudice di appello nuovamente esaminare l'impugnazione sulla base della corretta regola di giudizio sopra enunciata.

La decisione va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti con l'assorbimento del terzo e rinviata alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il terzo;

cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma il 28.05.2026

Il Presidente  
( Enrico Scoditti)